



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 1097 del 21/11/2024

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA 2023_059 PER LA FORNITURA DI TEST PER LO SCREENING HCV - LOTTO N. 1 - DITTÀ ALIFAX DI POLVERARA (PD) - INTEGRAZIONE FABBISOGNI

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 1097 del 21/11/2024

Fascicolo 570/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2470/2024



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

DATO ATTO:

- che, nell'ambito delle attività di prevenzione e promozione della salute, la Regione Lombardia ha disposto l'avvio su tutto il territorio regionale di una campagna per lo screening dell'epatite C da HCV rivolto alla popolazione tra i 35 e i 55 anni di età;
- che, facendo seguito agli accordi con le Aziende socio sanitarie afferenti al territorio di competenza, l'Agenzia per la Tutela della Salute ATS Val Padana, ha organizzato la predetta campagna, incaricando le ASST di verificare la disponibilità del materiale per la somministrazione dei test, al fine di valutare la necessità di procedere ad acquisti integrativi;
- che con determina dirigenziale n. 1052 del 15 novembre 2024 è stata disposta l'adesione alla convenzione "AQ Test per lo screening HCV e servizi connessi ARIA 2023_059" con scadenza il 04/03/2025 – Lotto n. 1 - aggiudicato a favore della ditta Alifax srl di Polverara (PD), per un fabbisogno pari a n. 200 test, come da nota in data 12/11/2024, conservata in atti;

VISTA la nota Prot. G1.2024.0043395 del 18/11/2024 della Direzione Generale Welfare prevenzione di Regione Lombardia ad oggetto "Trasmissione DGR XII/3363 del 11/11/2024 – Programma Regionale di Screening per l'eliminazione del Virus HCV" con cui invita le ASST a procedere all'ordine del test in oggetto per un quantitativo pari a n. 300 unità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo a soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Determina n. 1097 del 21/11/2024

Fascicolo 570/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2470/2024



CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario da ultimo adottate con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) Spa e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino all'attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

Determina n. 1097 del 21/11/2024

Fascicolo 570/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2470/2024



DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato in data 04/09/2023 la convenzione di seguito indicata:

- “Test rapidi per lo screening HCV e servizi connessi ARIA 2023_059” con scadenza il 04/03/2025 – Lotto n. 1 - aggiudicato a favore della ditta Alifax srl di Polverara (PD);

DATO ATTO che il fabbisogno oggetto del contratto stipulato tra questa Azienda e la Ditta titolare della Convenzione Regionale sopra citata è inferiore rispetto al quantitativo segnalato dalla nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia sopra riportata;

TENUTO CONTO che come da nota in data 19/11/2024 della Direzione Strategica, conservata in atti, si rende necessario aderire alla precitata Convenzione “Test rapidi per lo screening HCV e servizi connessi ARIA 2023_059– Lotto n. 1, per ulteriori n. 100 test necessari alla predetta campagna di screening dell'epatite C da HCV promossa da Regione Lombardia, quantificati nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1);

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, di aderire alla convenzione sopra citata e per il lotto suindicato ed incluso nello stesso Allegato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020 il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, è stato delegato a sottoscrivere il predetto Ordinativo di Fornitura anticipatamente all'adozione del presente atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire i fabbisogni necessari per la fornitura del prodotto sopra citato, si è anticipatamente provveduto ad emettere ordinativo di fornitura (numero n. 192364649) in data 20/11/2024 per il quantitativo stimato e per l'importo presunto di spesa sotto menzionato, del quale verrà data esecuzione mediante successive richieste di consegna;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, potrebbe essere necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione, verificate dalla predetta Centrale di committenza regionale;

Determina n. 1097 del 21/11/2024

Fascicolo 570/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2470/2024



CONSIDERATO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità del contratto dalla data del presente atto al 04/03/2025, una spesa complessiva presunta pari ad € 996,00 (Iva 22% esclusa);

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione, trattandosi di nuovo acquisto, non è comparabile con una spesa pregressa per la fornitura di prodotti analoghi;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST non risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che l'importo della presente adesione concorre alla determinazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, secondo le disposizioni del Regolamento Aziendale approvato con Decreto n. 730 del 30/06/2023, in quanto compatibile con le nuove disposizioni di cui all'art. 45 del DLgs n. 36/2023;

RITENUTO di confermare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Dr.ssa Marianna Rasori, Direttore della Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è stato individuato il Dott. Raffaele Bonora Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Determina n. 1097 del 21/11/2024

Fascicolo 570/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2470/2024



1. di autorizzare la seconda adesione alla Convenzione “Test rapidi per lo screening HCV e servizi connessi ARIA 2023_059” – Lotto n. 1, aggiudicata alla ditta Alifax srl di Polverara (PD) attivata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia, con decorrenza dalla data del presente atto fino al 04/03/2025, relativamente al lotto di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di dare atto che l’adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità del contratto, ossia dalla data del presente atto fino al 04/03/2025, una spesa complessiva presunta pari ad € 1.215,12 (Iva 22% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80100510 dei Bilanci 2024 e 2025;
3. di confermare, secondo quanto previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Dr.ssa Marianna Rasori, Direttore della Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell’Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti;
5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1097 del 21/11/2024

Fascicolo 570/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2470/2024

